

REGOLAMENTO SPORTELLO DEL CITTADINO ORDINE AVVOCATI VIBO VALENTIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia nella seduta del 07 aprile 2021

visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. u) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 s.m.i.; visto ed integralmente richiamato il Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello del Cittadino approvato dal CNF in data 19.04.2013;

ADOTTA

il seguente regolamento istitutivo ed attuativo dello Sportello del Cittadino presso l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia

Art. 1. Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.

1. È istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia lo Sportello per il Cittadino.
2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.
3. L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale. In nessun modo le indicazioni fornite potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista.

Art. 2. Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
 - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari ed alle spese legali, anche in caso di compensazione e di soccombenza;
 - c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 s.m.i.;
 - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.



Art. 3. Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:


- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d) sulle modalità di pattuizione del compenso;
- e) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 4. Accesso al servizio.

1. Può accedere allo sportello ogni soggetto, residente o domiciliato nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine, che necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali del Consiglio dell'Ordine o da remoto, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità.
4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
5. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

Art. 5. Elenco dei professionisti iscritti allo sportello.

1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati e praticanti abilitati al patrocinio nell'ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.
2. L'elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.
3. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando le materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.
4. L'attività prestata dal professionista per lo sportello è svolta a titolo gratuito e volontario. E' vietato, pertanto, che l'avvocato riceva da parte del beneficiario del servizio denaro o altro tipo di compenso o utilità per l'attività prestata;



4.bis Per l'alto valore formativo che la prestazione volontaria allo sportello attribuisce ai "prestatori" del servizio, il COA riconosce per la stessa, n. tre (3) crediti formativi annui in materia di deontologia professionale;

l'iscrizione all'elenco e la puntuale prestazione del servizio danno titolo altresì, all'attribuzione di n. tre (3) crediti formativi in materia civile e n. due (2) crediti formativi in materia penale per ogni anno di servizio prestato;

5. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

6. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

7. Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Art. 6. Violazione del regolamento.

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

2. Comporta l'esclusione dall'elenco:

a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;

b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;

c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 5, comma 1;

d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5, commi 4, 5 e 6.

La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.


Art. 7. Oneri.

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 s.m.i.



Tali oneri sono, pertanto, incorporati nel contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti all'albo.

Art. 8. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di deliberazione e con la pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, <http://www.ordineavvocatibovalentia.it>



Il Consigliere Segretario
Avv. Francesco Maria Massara



Il Presidente
Avv. Francesco De Luca

